

N. 2412-1722-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

n. 2412

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCAJOLA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 26 febbraio 2002

NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), il 12 giugno 2002, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2412. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 1722 si veda il relativo stampato.

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1722, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, CASTAGNETTI, BOATO, RIZZO,
PECORARO SCANIO, INTINI**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, con allegato, aperta alla firma a New York il 10 gennaio 2000

Presentata il 9 ottobre 2001

(Relatori: **PECORELLA**, per la II Commissione;
FOLENA, per la III Commissione)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame attengono alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *l)*, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2412, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE n. 2412

—

CAPO I
RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

CAPO II
SANZIONI

ART. 3.

1. Le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, per i delitti previsti dall'articolo 270-*bis* del codice penale, ai soggetti di cui agli articoli 1 e 5 del medesimo decreto legislativo.

2. Si applica la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

3. L'importo della quota di cui al comma 2 è di 500 euro.

4. Si applica, altresì, la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni, per un periodo di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

CAPO I
RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

CAPO II
SANZIONI

ART. 3.

1. Le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, **ai soggetti di cui agli articoli 1 e 5 del medesimo decreto legislativo, in relazione a delitti che siano stati commessi ponendo in essere uno degli atti di cui all'articolo 2 della Convenzione.**

2. *Identico.*

3. L'importo della quota di cui al comma 2 **va da un minimo di 200 euro ad un massimo di 500 euro.**

4. *Identico.*

5. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene utilizzato allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, sono sempre disposte l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni.

ART. 4.

1. All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-*bis* del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale ».

CAPO III

FONDO PER LE VITTIME
DEL TERRORISMO

ART. 5.

1. All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato ».

ART. 6.

1. Le somme provenienti dalle confiscate operate per reati di terrorismo, anche internazionale, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce « Ministero dell'interno », per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

5. *Identico.*

ART. 4.

Identico.

CAPO III

FONDO PER LE VITTIME
DEL TERRORISMO

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

2. Per la destinazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo si applica la disposizione dell'articolo 12-*sexies*, comma 4-*ter*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

CAPO IV

ENTRATA IN VIGORE

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAPO IV

ENTRATA IN VIGORE

ART. 7.

Identico.

€ 0,26



14PDL0029000